



COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO **Provincia di Oristano**

Piazza della Libertà 1 – C.A.P. 09097 – Cod. Fisc. – P. IVA 00070950951
Tel. 0783/88051 – Fax 0783/888741 – www.comune.sannicolodarcidano.or.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO CON
L’UTILIZZO DEL CENTRO DI ACQUISTO TERRITORIALE (CAT)
DELLA REGIONE SARDEGNA.**
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

DURATA: 2 ANNI

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 84418345CB

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE.....	5
ART. 4 - RAPPORTI ECONOMICI FINANZIARI	5
ART. 5 - CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 6 - SOPRALLUOGO	6
ART. 7 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE.....	6
ART. 8 - FINALITA'	6
ART. 9 - DESTINATARI.....	7
ART. 10 - MODALITA' DI ACCESSO.....	8
ART. 11 - PRIORITA' DI INSERIMENTO	8
ART. 12 - GRADUATORIE	9
ART. 13 - QUOTA CONTRIBUZIONE.....	9
ART. 14 - TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI	10
ART. 15 - ORARI DI FREQUENZA.....	10
ART. 16 - RICONGIUNGIMENTO.....	11
ART. 17 - ACCOGLIENZA, SOSPENSIONE, MALATTIA, RIAMMISSIONE E DIMISSIONE .	11
ART. 18 - PERCORSO EDUCATIVO	12
ART. 19 - CERTIFICAZIONI MEDICHE.....	12
ART. 20 - ALIMENTAZIONE	12
ART. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO	13
ART. 22 - PROPOSTE E RECLAMI	13
ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 24 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 25 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	15
ART. 26 - ONERI A CARICO DEL COMUNE	17
ART. 27 - LOCALI	18

ART. 28 - PERSONALE E PRESTAZIONI.....	18
ART. 29 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE.....	21
ART. 30 - RENDICONTO DELLA GESTIONE.....	22
ART. 31 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO	22
ART. 32 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA.....	22
ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	23
ART. 34 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 35 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 36 - VERIFICHE E CONTROLLI	24
ART. 37 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.....	25
ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	25
ART. 39 - PENALITA'	25
ART. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 41 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.....	27
ART. 42 - AVVERTENZE	27
ART. 43 - PRIVACY.....	27
ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI.....	28

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale, la cui capacità ricettiva è di a n. 30 bambini suddivisi in 3 sezioni così come di seguito:

- sezione Lattanti (n. 10 bambini): età compresa dai 3 (tre) mesi a 12 (dodici) mesi;
- sezione Semidivezzi (n. 10 bambini): età compresa dai 12 (dodici) mesi ai 24 (ventiquattro) mesi;
- sezione Divezzi (n. 10 bambini): età compresa dai 24 (ventiquattro) mesi ai 36 (trentasei) mesi.

L'immobile potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi (sezione primavera – spazio bambini) a seguito di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli uffici competenti.

Il servizio, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento dell'asilo nido di proprietà comunale, dovrà essere erogato in conformità alle norme di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e in particolare del servizio di nido d'infanzia contenute nelle:

- a) Delibera Giunta Regionale n. 52/12 del 16.09.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione preliminare"
- b) Delibera Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia";
- c) Delibera Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008"
- d) Delibera Giunta Regionale n. 20/9 del 28.04.2009 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 24.11.2008. Approvazione preliminare"
- e) Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge Regionale 23.12.2005 n. 23. "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" approvato dal Consiglio Regionale il 10.07.2008.

La gestione comprende i servizi minimi di base: assistenza ai bambini, igiene personale e ambientale, servizio di ristorazione, approvvigionamento dei beni necessari per la gestione della struttura, organizzazione del quotidiano, attività di animazione e di socializzazione, manutenzione ordinaria della struttura e dei beni in dotazione, nonché tutto quanto dettagliamene indicato nel capitolato d'oneri.

Il servizio, dovrà essere svolto utilizzando l'immobile di proprietà comunale sito in San Nicolò d'Arcidano Vico I Rinascita, l'immobile è provvisto di arredamento. La realizzazione delle attività dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore, della deliberazione G.R. n° 28/11 del 19.06.2009, del Regolamento comunale e del capitolato speciale d'appalto che sarà predisposto all'atto dell'indizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio.

L'Amministrazione si riserva di affidare i servizi anche in presenza di una sola offerta purché valida. La gara verrà espletata secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 013 del 17/04/2013.

La struttura verrà consegnata al Concessionario completa di allacciamenti all'energia elettrica, acqua potabile e fognatura. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alle vulture e alla gestione dei medesimi.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per l'avvio dell'attività ed il regolare funzionamento del servizio.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in n. 2 (due) anni a decorrere dalla data della stipula del contratto o, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia disposto l'esecuzione anticipata, dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi - compatibilmente alle disponibilità delle risorse di bilancio e dei fondi RAS, nonché al vincolo del patto di stabilità interno - della procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto per ulteriori anni 1 (uno) successivi al secondo.

Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza alcuna formalità. L'aggiudicatario, tuttavia, alla scadenza dell'appalto è tenuto a garantire, nelle more dell'espletamento della nuova gara, qualora ne sussista la necessità e su espressa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni.

Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza alcuna formalità.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di San Nicolò d'Arcidano un canone annuo di concessione. Il canone di concessione costituisce uno degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, verrà individuato nel suo esatto ammontare al momento dell'aggiudicazione. Il canone posto a base di appalto annuo e pari a € 1.500,00.

Il canone di aggiudicazione sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal secondo anno contrattuale.

La corresponsione del canone può avvenire in un'unica rata entro tre mesi dall'avvio del servizio (il primo anno) per gli anni successivi entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno contrattuale.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. Il mancato pagamento potrà comportare decadenza dalla concessione.

ART. 4 - RAPPORTI ECONOMICI FINANZIARI

Il corrispettivo della gestione del presente servizio è rappresentato dall'importo, sulla base del ribasso di gara offerto dalla ditta aggiudicataria, delle rette che la Ditta aggiudicataria incamererà direttamente dagli utenti. La retta mensile per l'inserimento nell'asilo nido sarà corrisposta direttamente alla Ditta aggiudicataria del servizio dai soggetti e con le modalità stabilite all'art. 7 del Regolamento di gestione dell'asilo nido, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 17.04.2013. L'amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

A seguito del finanziamento regionale ai sensi del programma "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI", per le prime due annualità è prevista l'erogazione di un contributo mensile pari a € 200,00 per ogni bambino iscritto.

La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato - sabato e domenica - agosto), in aggiunta al servizio di asilo nido, sono completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

ART. 5 - CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

L'appalto che seguirà al presente procedimento, sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

ART. 6 - SOPRALLUOGO

Per poter partecipare alla gara è obbligatorio procedere all'effettuazione del sopralluogo presso le strutture oggetto della concessione. Lo stesso dovrà essere eseguito dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, oppure da altri dipendenti muniti di apposita delega e firma del rappresentante legale, completa di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del medesimo. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento con il personale del Settore Servizi Sociali, mediante richiesta da inviare via fax al numero 0783/88051. Nella richiesta dovranno essere indicati i riferimenti dell'impresa concorrente e il nominativo e il ruolo rivestito nell'impresa dai tecnici incaricati per il sopralluogo

ART. 7 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE

Il concessionario prende in consegna l'immobile previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo alla presenza del Responsabile del Servizio Sociale del Comune, del Responsabile del Servizio Amministrativo, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Responsabile della Struttura. La sottoscrizione di tale verbale è valida solo se successiva al versamento della cauzione definitiva .

Al verbale di consegna verrà allegato un dettagliato elenco-inventario, delle attrezzature, degli arredi, delle pertinenze e degli accessori vari di proprietà comunale ed attualmente in dotazione della Struttura. Il verbale dovrà riportare lo stato di conservazione e manutenzione della struttura, degli impianti, degli spazi esterni, delle aree verdi e di quant'altro oggetto di consegna.

Tali atti, sottoscritti dai rappresentanti del concedente e del concessionario, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

E' fatto assoluto divieto al concessionario l'uso improprio della struttura o anche di un solo locale, per attività o servizi che non siano riconducibili ai servizi oggetto dell'appalto, che non sia espressamente autorizzato, per iscritto, dall'Amministrazione Comunale.

Gli immobili e le cose concesse in uso al concessionario rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno in nessun modo essere soggette a sequestri o pignoramenti effettuati a carico del concessionario.

Il concessionario risponderà al Comune dei danni dovuti ad irregolare uso o cattiva conservazione dei locali, delle attrezzature fisse e delle cose mobili concesse in uso per comprovata colpa o negligenza.

ART. 8 - FINALITA'

Il Servizio Asilo Nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico e rappresenta un investimento sociale ed educativo per una politica di prevenzione e di riconoscimento dei diritti dei più piccoli come persone sociali e attive. Nello specifico si tratta della gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la predisposizione, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali e quant'altro connesso alla regolare gestione di un asilo nido.

Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

Il servizio in oggetto offre ai bambini e alle bambine percorsi di socializzazione attraverso esperienze significative e con l'obiettivo fondamentale di garantire il loro benessere psico-fisico.

Tra le finalità specifiche vi sono le seguenti:

- promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie, relazionali e sociali dei minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- favorire la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro di entrambi i genitori;
- garantire un'assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico, pedagogico e cognitivo;
- garantire una struttura aperta e sempre più integrata con l'ambiente circostante, attivando anche interventi di informazione, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
- sostenere la famiglia nella cura dei figli e nell'azione educativa;
- consentire un continuo scambio di informazioni con la famiglia e il coinvolgimento della stesse nelle attività;
- promuovere la continuità educativa raccordandosi, in particolare, con la scuola dell'infanzia e favorire il lavoro di rete tra scuola, servizi territoriali e comunità locali;

Tale finalità sono garantite:

- da personale educativo professionalmente qualificato che accompagna e integra l'opera della famiglia in un rapporto costante con questa;
- da una corretta definizione ed attuazione del progetto educativo;
- da spazi adeguati ed opportunamente attrezzati per garantire la realizzazione delle diverse attività;
- da una costante e attenta verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati;
- da modalità di funzionamento diversificate e flessibili.

ART. 9 - DESTINATARI

Possono accedere al Nido d'infanzia i minori di età compresa tra i 3 (tre) mesi compiuti al 1° settembre e i 3 (tre) anni non compiuti al 31/12 dell'anno educativo di riferimento.

Le sezioni del servizio saranno così suddivise:

- sezione Lattanti (n. 10 bambini): età compresa dai 3 (tre) mesi ai 12 (dodici) mesi;
- sezione Semidivezzi (n. 10 bambini): età compresa dai 12(dodici) ai 24 (ventiquattro) mesi;
- sezione Divezzi (n. 10 bambini): età compresa dai 24 (ventiquattro) ai 36 (trentasei) mesi.

L'immobile potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi, sezione primavera (24/36 mesi) – spazio bambini (età non inferiore a 12 mesi) a seguito di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli uffici competenti.

Il requisito per l'accesso ai servizi del nido d'infanzia sono la residenza nel Comune di San Nicolò D'Arcidano o nei comuni limitrofi.

In caso di disponibilità di posti e su valutazione del Servizio Sociale, il Servizio nido d'infanzia può accogliere i minori che, seppur non ancora residenti, siano di nazionalità straniera o apolide ed abbiano in corso le procedure per la regolarizzazione della residenza.

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. 104/92, l'accesso ai Servizi è garantito prioritariamente ai minori con difficoltà nello sviluppo psico-motorio. Il gruppo di coordinamento sociale pedagogico definirà, annualmente, il numero massimo di bambini in difficoltà da inserire in ogni servizio.

Su richiesta dei genitori, debitamente certificata dai competenti servizi dell'Azienda ASL territoriale, è garantita la frequenza al servizio Nido d'Infanzia ai minori con difficoltà nello sviluppo neuro-psicomotorio per un ulteriore anno educativo e oltre i limiti di età consentiti.

ART. 10 - MODALITA' DI ACCESSO

L'Ammissione ai Servizi è subordinata alla presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Le domande di iscrizione devono essere presentate sull'apposito modulo preparato dal Concessionario e con tutti gli allegati richiesti nei tempi stabiliti dallo stesso ufficio e preventivamente pubblicizzati.

Sono ammesse anche le domande presentate oltre il termine stabilito di anno in anno, ma avranno priorità quelle presentate entro la data di scadenza. Le domande di inserimento presentate oltre i termini stabiliti saranno valutate dal Servizio competente ed eventualmente soddisfatte solo in presenza di posti vacanti e compatibilmente con l'organizzazione interna del servizio.

Le domande possono, inoltre, essere presentate per l'inserimento nella sezione lattanti, anche nel caso di un bambino non ancora nato. Nel presente caso verrà, comunque, data priorità ai minori che al 1° settembre hanno compiuto i 3 (tre) mesi.

L'inserimento dei bambini che all'atto della domanda non sono ancora nati è previsto solo qualora non si sia raggiunto il numero dei frequentanti nella sezione lattanti e purché i minori per i quali è stata presentata la richiesta compiano 3 (tre) mesi entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno di frequenza.

ART. 11 - PRIORITA' DI INSERIMENTO

Il Servizio Asilo Nido assicura la continuità ai bambini già frequentanti con diritto alla priorità di inserimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

I Servizi Asilo Nido sono rivolti prioritariamente, secondo le risultanze dei punti conseguiti, a bambini:

- a) che pur compiendo l'età prevista per l'ingresso alla scuola Materna entro il 28 febbraio, o altra data stabilita dal Ministero competente, intendano usufruire del Servizio sino a conclusione dell'intero anno di frequenza. Qualora all'atto della domanda il genitore dichiari un ritiro anticipato del minore in funzione dell'inserimento alla Scuola Materna, il bambino verrà inserito in una lista d'attesa la quale prevederà comunque la precedenza ai bambini che frequentano per l'intero anno;
- b) per i quali il Servizio è consigliato dal Servizio Sociale del Comune per motivi di sicurezza igienico-sanitaria e/o psico-affettiva e/o educativa accertata anche congiuntamente a specialisti delle strutture dell'Azienda Asl preposte alla verifica dei casi in oggetto e/o Tribunale dei Minori : punti 1;
- c) con un solo genitore (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, ragazza/o madre/padre e/o appartenenti ad un nucleo familiare nel quale vengono accolti minori in affidamento: punti 2;
- d) con un genitore che svolge attività lavorativa stabile in altra regione o che, pur lavorando in Sardegna, ha sede particolarmente disagiata e distante che costringe uno dei due genitori ad avere una seconda abitazione presso la sede di lavoro: punti 1;
- e) che fanno parte di un nucleo familiare in cui uno (o entrambi i genitori) sia portatore di

handicap o di una invalidità permanente o temporanea che pregiudichi l'autosufficienza: per ogni portatore di handicap o invalido punti 3 con il 10% di invalidità; punti 2 con invalidità superiore ai 2/3;

- f) portatori di handicap o facenti parte di un nucleo familiare in cui vi sia uno o più figli minori o altro componente del nucleo portatori di handicap: punti 1 per ciascun soggetto disabile;
- g) con genitori che svolgono lavoro dipendente o autonomo: punti 1,5 per ciascun genitore; a parità di situazione lavorativa avrà la precedenza chi lavora più lontano rispetto al territorio comunale; con genitori che svolgono lavoro saltuario o occasionale (fino a mesi 6) : punti 0,5 per ciascun genitore;
- h) con genitori studenti: punti 1 per ciascun genitore;
- i) con uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa che implica almeno 5 giorni al mese di turni notturni e/o reperibilità notturna: punti 2 ;
- j) gemelli: punti 2;
- k) appartenenti ad un nucleo familiare in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni; si considerano i bambini nati entro la scadenza di presentazione delle domande; per ogni bambino oltre quello iscritto: punti 1;
- l) con entrambi i genitori che svolgono lavoro dipendente o autonomo nel Comune di San Nicolò D'Arcidano o comuni limitrofi ivi domiciliati ma non residenti: punti 0,5 (non cumulabili con altri punti);

ART. 12 - GRADUATORIE

L'Accesso al Servizio sarà definito da apposite graduatorie disposte secondo le priorità stabilite nell'articolo precedente una per ciascuna delle categorie di minori (lattanti, semidivezzi, divezzi) e predisposte dal coordinatore che le trasmetterà al Responsabile del Servizio Comunale.

Le graduatorie provvisorie, approvate con determinazione del Responsabile del Servizio, saranno rese pubbliche e qualora il genitore o l'avente diritto che ha presentato domande di ammissione ai servizi riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso al Coordinatore della ditta entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria.

Le graduatorie definitive, approvate con determinazione del Responsabile del Servizio, dopo l'esame di eventuali ricorsi, saranno pubblicate con le stesse modalità di quelle provvisorie e determineranno l'ingresso nelle singole categorie per un numero di bambini corrispondenti al numero dei posti disponibili.

L'assegnazione del posto e la relativa accettazione da parte della famiglia determina la permanenza del minore nel servizio assegnato per l'intero anno educativo.

Ai minori in lista d'attesa saranno assegnati i posti che a qualunque titolo si renderanno disponibili successivamente durante l'anno educativo.

ART. 13 - QUOTA CONTRIBUZIONE

Le tariffe di frequenza a carico delle famiglie sono determinate nella misura risultante dalle operazioni di gara.

A tale proposito, il concorrente inserirà il piano tariffario dettagliato nell'offerta tecnico gestionale di gara.

Le tariffe per il tempo parziale, prolungato e per eventuali altre tipologie di frequenza proposte dal concessionario dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, di destinare in caso di disponibilità appositi fondi all'abbattimento delle rette, come previsto dall'art. 7 del regolamento comunale. Tale abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della differenza sarà effettuato

dall'Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione di regolare fattura mensile.

Le rette relative alla frequenza al nido d'infanzia saranno rimosse direttamente dall'Impresa Aggiudicataria mensilmente, a suo onere e rischio. La Ditta provvederà entro i primi 15 giorni del mese successivo a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco degli utenti, l'importo versato e la data di versamento.

A seguito del finanziamento regionale ai sensi del programma "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI", per le prime due annualità è prevista l'erogazione di un contributo mensile pari a € 200,00 per ogni bambino iscritto.

ART. 14 - TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI

I Servizi e gli interventi dell'Asilo Nido sono quelli individuati dalla normativa regionale relativa agli Asilo Nido e sono rivolti ai bambini lattanti, semidivezzi e divezzi, a sostegno e integrazione dell'azione educativa delle famiglie e di promozione e miglioramento delle relazioni tra bambini, genitori ed educatori.

I Servizi dell'Asilo Nido comprendono:

- servizio educativo individuale e di gruppo;
- servizio pasti/mensa;
- servizio pulizia generale, lavanderia, guardaroba e custodia;
- attività e laboratori di sperimentazione svolti sia con i bambini sia con la presenza e partecipazione dei genitori, nonni e/o altri soggetti ritenuti idonei dal coordinatore dell'Asilo Nido;
- eventuali altri interventi stabiliti in convenzione o con accordo del Comune con il soggetto attuatore del servizio.

Inoltre è possibile favorire la creazione di sezioni primavera e spazio bambini, mantenendo la destinazione iniziale di nido d'infanzia.

Per i servizi di consulenza tecnica l'Amministrazione Comunale, attraverso opportune intese, deve avvalersi dei Consulenti sanitari e socio-sanitari dell'Azienda Asl competente per territorio.

Qualora ciò non fosse possibile, la stessa può stipulare apposite convenzioni con soggetti singoli o Ditte al fine di acquisire le prestazioni professionali di carattere tecnico, ovvero provvedervi mediante appositi finanziamenti al soggetto attuatore del servizio Asilo Nido al fine di provvedervi direttamente.

Il Servizio Asilo Nido viene assicurato per un massimo di n. 11 mesi secondo il calendario annuale nel quale sono previsti i giorni e il mese o i mesi di chiusura. Il calendario è comunicato dal Responsabile del Servizio entro il mese di agosto precedente l'anno scolastico in questione.

L'Asilo Nido funziona di norma dal 1 di settembre e sino al 31 luglio. Durante tale periodo i servizi suddetti saranno sospesi esclusivamente nei giorni festivi, nel giorno del Santo Patrono o per interruzioni dovute a causa di forza maggiore.

L'apertura del Servizio di norma si estende per 45 settimane con orario da determinarsi da parte del Coordinatore in accordo con il Responsabile del Servizio e in base alle valutazioni delle esigenze dell'utenza.

ART. 15 - ORARI DI FREQUENZA

L'Asilo Nido osserva di norma il seguente orario: dal lunedì al dalle ore 8,00 alle ore 14,30.

Eventuali richieste di variazione rispetto all'orario scelto al momento dell'iscrizione saranno oggetto di valutazione da parte del coordinatore previa verifica della compatibilità e congruenza rispetto all'organizzazione generale del servizio.

Il Concessionario avrà inoltre facoltà di erogare il Servizio Asilo Nido, in qualità di soggetto gestore privato, anche in orari ed in giornate ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo, (es. nelle ore pomeridiane, sabato, mese di agosto....) e di intraprendere attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibili, rientranti nei parametri previsti dalle normative regionali di riferimento e non interferenti con il servizio si asilo nido.

ART. 16 - RICONGIUNGIMENTO

Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere affidati esclusivamente ai genitori o a persone da questi designate, per iscritto, al momento dell'inserimento.

Ogni modifica, anche temporanea, delle persone incaricate dovrà essere comunicata da parte dei soggetti titolari della patria potestà genitoriale, per iscritto. La persona autorizzata dovrà essere presentata dal genitore o presentarsi all'educatore/educatrice munita di un valido documento di riconoscimento.

Qualora ci fossero provvedimenti del Tribunale relativo all'affidamento dei minori, la relativa documentazione dovrà essere consegnata in apposita busta chiusa, insieme alla domanda di inserimento al servizio.

ART. 17 - ACCOGLIENZA, SOSPENSIONE, MALATTIA, RIAMMISSIONE E DIMISSIONE

I bambini possono essere inseriti nell'Asilo Nido sino al compimento del 3° anno di età. I bambini iscritti che, durante l'anno di frequenza, compiono 3 anni dovranno continuare ad usufruire del servizio sino alla fine dell'anno.

La frequenza all'Asilo Nido, per tutti i minori, deve avere carattere di continuità che il genitore si impegna a garantire nella domanda di iscrizione contestualmente al relativo pagamento delle rette sino alla conclusione dell'anno di frequenza.

All'inizio di ogni anno di frequenza l'inserimento dei bambini verrà realizzato in modo graduale e scaglionato per i primi 15 giorni, consentendo, inoltre, ai genitori dei bambini di rimanere presso la sezione per il tempo ritenuto necessario.

I tempi individuali per l'inserimento di ciascun bambino verranno stabiliti di comune accordo tra Coordinatore del servizio, genitori ed educatrici di ogni sezione.

In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni, la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico. Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni continuativi, il mantenimento del posto è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la situazione sanitaria. La durata dell'assenza va calcolata considerata anche nei giorni festivi, i sabati e le domeniche, qualora questi cadano nel corso o al termine del periodo di malattia.

Il Coordinatore, previa verifica della documentazione presentata, si riserva la facoltà di ridurre temporaneamente la retta, in percentuale non superiore al 50% a decorrere dal 31° giorno di assenza per malattia e sino al rientro del bambino.

In caso di situazioni di emergenza ed urgenza, che possano riguardare i bambini, verranno tempestivamente avvisati i genitori e, se il caso, i servizi sanitari di pronto intervento. A tal fine i genitori hanno l'obbligo di lasciare uno o più recapiti telefonici.

Le assenze ingiustificate che si protraggono per più di 15 (quindici) giorni possono dar luogo alle dimissioni del bambino, dopo attenta valutazione dal parte della ditta.

ART. 18 - PERCORSO EDUCATIVO

Il Servizio Asilo Nido offre una serie di spazi "a misura di bambino" nei quali i piccoli sono stati stimolati ad esprimere le proprie potenzialità.

Tutto ciò viene realizzato sulla base di un percorso educativo promosso e attuato collegialmente da tutte le figure professionali presenti nel servizio e condiviso con le famiglie. La giornata si svolge con le seguenti articolazioni:

- accoglienza;
- attività individuale o di gruppo in relazione alle esigenze socio-affettive, motorie e cognitive;
- routines: pasto, cambio e riposo;
- ricongiungimento con la famiglia secondo l'orario stabilito.

Il percorso educativo si definisce attraverso:

- l'inserimento, che si realizza in modo graduale con la presenza della famiglia;
- l'osservazione finalizzata alla conoscenza dei bisogni per l'identificazione e il raggiungimento degli obiettivi specifici;
- la programmazione, che è mirata all'acquisizione delle competenze che portano il bambino al raggiungimento della propria autonomia e della socializzazione;
- la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

Per garantire e assicurare un ottimale e utile percorso educativo la frequenza del bambino al Servizio Asilo Nido dovrebbe avere carattere di continuità.

ART. 19 - CERTIFICAZIONI MEDICHE

Ai sensi dell'art. 42 del DPR 22.12.1967 n. 1518 il bambino che sia rimasto assente per malattia dall'Asilo Nido per più di 5 giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo effettuata dal Pediatra di Base con presentazione del certificato medico attestante l'idoneità alla frequenza in quanto esente da malattia infettiva o contagiosa in atto.

Qualora l'assenza del bambino non sia dovuto a motivi sanitari e che questi siano stati preventivamente comunicati non si necessita di alcun certificato medico.

ART. 20 - ALIMENTAZIONE

Nel nido d'infanzia è previsto un servizio mensa che prevede un pasto completo.

La preparazione non è prevista all'interno della struttura pertanto la ditta si avvarrà di un servizio catering, la somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente al Decreto legislativo 26.5.1997 (HACCP) e s.m.i., contenente norme generali di igiene e dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

I pasti nel Nido d'Infanzia sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda Sanitaria Locale competente e dal Pediatra competente. La dieta è curata tenuto conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziato per età.

I bambini che devono seguire particolari diete per disturbi o allergie devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da un allergologo o da un pediatra competente e/o di base recante la dieta consigliata e la durata della stessa.

E' prevista il rispetto di diete derivanti da principi religiosi.

Le richieste di diete nel rispetto dei principi ideologici possono essere accolte purché predisposte dal pediatra di base.

ART. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO

Per somministrare al bambino antipiretici per la prevenzione di convulsioni febbrili benigne è necessaria la preliminare autorizzazione scritta fornita dal genitore o da chi esercita la tutela.

All'Asilo Nido non devono essere somministrati farmaci, salvo i casi autorizzati dal Pediatra. L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori del bambino che presentano al Pediatra la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

Il Pediatra per rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dei farmaci deve seguire i seguenti criteri:

- il farmaco deve essere assolutamente necessario;
- il farmaco deve essere somministrato tassativamente durante la permanenza all'Asilo Nido;
- la somministrazione può essere fatta anche dal personale non sanitario;
- chi somministra il farmaco deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ricevute, senza variare i tempi, la posologia, le modalità di somministrazione e la conservazione del farmaco.

Prima dell'inizio della frequenza, il Pediatra di base, in accordo con la famiglia, presenterà alla coordinatrice del servizio la situazione del minore, concorderà con lei i provvedimenti adeguati, segnalerà la necessità dell'assunzione della terapia appropriata e consegnerà la prescrizione terapeutica.

ART. 22 - PROPOSTE E RECLAMI

I genitori dei bambini possono indirizzare al Responsabile del Servizio Competente reclami, proposte e osservazioni critiche redatti in forma scritta. Quest'ultimo si impegna a rispondere alle stesse entro i termini stabiliti per legge.

ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune detta al soggetto concessionario del servizio gli indirizzi e gli obiettivi generali da perseguire e concorda con lo stesso gli interventi generali mediante i quali raggiungere gli obiettivi.

Il soggetto attuatore del Servizio deve nominare un Responsabile dell'Asilo Nido o un Coordinatore del Servizio Asilo Nido tra il proprio personale qualificato per il Servizio convenzionato e con le qualifiche previste dalla normativa regionale in materia.

Il coordinatore comunale del Servizio Asilo Nido coordina e cura l'attuazione del servizio secondo gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale.

L'ufficio competente si impegna a verificare, almeno ogni tre mesi, il corretto svolgersi del Servizio e i risultati conseguiti in termini di efficacia, qualità ed efficienza rispetto agli obiettivi posti dai Programmi e Progetti predisposti.

Il Servizio di mensa è assicurato sulla base delle tabelle dietetiche predisposte dal Servizio Sanitario competente.

ART. 24 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di San Nicolò D'Arcidano, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele

necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del concessionario informare al più presto i servizio socio-assistenziali del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale. Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario. Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per l'intera durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell'asilo nido sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale. L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Sono demandate alla piena responsabilità del concessionario la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quanto altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi.

Il concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori, ai visitatori in relazione all'espletamento del servizio.

La gestione dovrà essere assicurata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti il servizio, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti potranno emanare nelle materie indicate.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone od a cose in dipendenza dei servizi erogati nel corso della conduzione dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'operatore conduttore, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso

di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

ART. 25 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per la gestione dell'asilo nido presso la struttura sita in Vico I Rinascita, il concessionario si avvarrà di proprio personale/collaboratori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in osservanza del disposto della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 e alle previsioni del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n.4. (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 - Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione) in relazione ai singoli compiti/funzioni da svolgere.

Restano a carico tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio (spese personale, prodotti mensa, prodotti pulizia, materiale didattico, ecc.).

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- accesso al servizio per n. 30 (trenta) bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi
- acquisizione delle domande di accesso e successiva predisposizione della graduatoria, sulla base dei parametri stabiliti nel Regolamento Comunale.
- ammissione al servizio dei bambini presenti nelle graduatorie.
- riscossione delle rette di frequenza, stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- rispetto del regolamento comunale per il Servizio Asilo Nido.
- attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...)
- campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- collaborazione con il Comune di San Nicolò D'Arcidano e eventuali Comuni convenzionati per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido.
- cura e igiene personale del bambino,
- presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- la fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- selezione, formazione, organizzazione del proprio personale.
- predisposizione dei pasti, somministrazione e assistenza.
- igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- servizio lavanderia
- gestione e smaltimento dei rifiuti
- custodia dei locali
- voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di San Nicolò D'Arcidano e con la Asl competente.
- calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile

- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- impegno a fornire, in forma reciproca con l'Ente pubblico, le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività o quant'altro necessario all'effettuazione della valutazione e verifica.
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- sono a carico del Concessionario la sorveglianza, la custodia e la pulizia dell'edificio, compresa la segnalazione tempestiva di disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro, che interessino la manutenzione straordinaria, una volta accertato che non dipendano da incuria o inadeguata/mancata manutenzione ordinaria.

Sono a carico del concessionario, inoltre:

- la conduzione di tutti gli impianti, con obbligo di effettuare tutte le verifiche periodiche concordate con i tecnici del Comune, dandone evidenza con l'invio ai settori tecnico ed economico-finanziario dei relativi risultati, al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impiantistica antincendio e, comunque, tutti i dispositivi per la sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- la manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.P.R. 380/2001, ed esecuzione delle opere necessarie ad integrare ed a mantenere in efficienza l'intera struttura, compresi impianti e spazi esterni, al fine di garantire la conservazione della stessa nello stato in cui si trova all'atto della consegna, salvo il naturale deterioramento d'uso. In caso di interventi di somma urgenza (evenienza di carattere straordinario ed eccezionale direttamente legata all'eliminazione di un pericolo imminente), il Concessionario avrà cura di provvedere alla tempestiva esecuzione delle opere necessarie (manutenzione straordinaria - potenziamento/adeguamento impianti), anche avvalendosi di una ditta specializzata, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti stessi. La necessità di provvedere in tal senso dovrà risultare da un processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, siano descritte le cause e le conseguenze che rendono necessario l'intervento. Il processo verbale sarà compilato da un tecnico abilitato alla professione incaricato dal Concessionario e dovrà essere asseverato dal dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio dell'Ente o suo delegato che abbia competenza in materia. Copia del processo verbale - accompagnata da una perizia almeno sommaria delle opere da eseguire e della relativa spesa - dovrà essere preventivamente trasmessa ai settori competenti dell'Ente, a pena di decadenza del diritto di rimborso (Spesa risultante da apposita contabilità lavori, fiscalmente documentata);
- a rispondere dei danni causati a terzi (comprendendo nei terzi sia gli addetti sia coloro che entrano nella struttura a qualsiasi titolo), mediante la stipula di idonee polizze assicurative R.C.T/R.C.O./infortuni;
- a stipulare, inoltre, polizza assicurativa a tutela degli impianti contro incendi, atti vandalici e rischi diversi.
- ad assicurare, a propria cura e spese, il personale dipendente, i collaboratori autonomi e i volontari.
- a consentire l'accesso ad Amministratori, Dirigenti, Funzionari, ecc. nonché ad incaricati di altri organismi preposti alla vigilanza e controllo, in ordine alle attività che si svolgono nella struttura ed alla conduzione della stessa.

- al perfetto funzionamento dei servizi di rete (acqua, luce, riscaldamento ecc....) per l'intera struttura, con il conseguente subentro - per il periodo di durata della concessione - nei contratti di fornitura e somministrazione necessari per la conduzione degli impianti, fermo restando gli oneri relativi all'istallazione di nuove utenze;
- a rispettare le disposizioni vigenti in materia di servizi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori.
- alla verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- a concordare con il Comune modi e tempi per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento della struttura: il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa regionale e il rispetto delle normative di carattere sanitario;

Il concessionario potrà realizzare attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;

E' a carico del concessionario il costo del personale necessario alla gestione del servizio di cui trattasi, comprensivo del costo del coordinatore pedagogico per la supervisione e le attività formative del personale, del referente amministrativo, nonché per le attività di raccordo con la rete dei servizi comunali.

Il concessionario è tenuto al mantenimento dei locali e degli arredi concessi e risponde di eventuali danni che verranno constatati in contraddittorio tra le parti. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

ART. 26 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Ente pubblico i costi inerenti la manutenzione straordinaria dell'immobile concesso in uso per l'effettuazione del servizio di cui trattasi,

Si specifica nel dettaglio la natura degli oneri a carico del Comune di San Nicolò D'Arcidano :

- manutenzione straordinaria dell'immobile e di tutte le parti ed aree che costituiscono l'asilo nido, ai sensi dell'art. 3 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
- rimborso delle spese sostenute dal Concessionario, per eventuali interventi effettuati in regime di somma urgenza (per eliminare un pericolo imminente (manutenzione straordinaria - potenziamento/adeguamento immobile).

Per favorire l'attivazione del servizio con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 01.06.2016 sono stati previsti degli sgravi relativi alle utenze e alla tari che saranno a carico del Comune.

Nulla é dovuto da parte del Comune, per gli eventuali lavori di miglioria che il Concessionario vorrà apportare alla struttura. Resta fermo, stante l'idoneità /agibilità della struttura in base alla vigente normativa, che qualsiasi lavoro di miglioria dovrà essere in ogni caso preventivamente approvato e formalmente autorizzato dal Comune. Il Comune s'intende, sin d'ora, sollevato da eventuali responsabilità civili e/o penali, con particolare riferimento ad aspetti implicanti il rispetto di norme di sicurezza/igiene dell'impianto, per interventi non autorizzati nei modi e tempi statuiti con il presente capitolato.

ART. 27 - LOCALI

Il Comune di San Nicolò D'Arcidano concede in uso al soggetto affidatario i locali necessari per l'espletamento del servizio, siti in Vico I Rinascita a San Nicolò D'Arcidano. Si allegano planimetrie dello stabile e relativa area pertinenziale.

La struttura viene consegnata idonea ed agibile. Il Concessionario prende in consegna la struttura come da relativo verbale contenente anche l'elenco degli arredi e delle attrezzature. Al termine della concessione sarà redatto un verbale di riconsegna della struttura firmato da incaricati di ambo le parti.

In caso di difformità rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale o anomalie/danneggiamenti non imputabili al normale uso, il Concessionario è tenuto al ripristino prima della riconsegna definitiva.

Il Concessionario usufruisce della struttura e di tutte le attrezzature esistenti (arredi per i locali riservati ai bambini, arredi cucina ed altri locali, suppellettili, giochi ecc.), secondo lo scopo specifico per cui sono state realizzate ed è direttamente responsabile per ogni eventuale danno dovesse alle stesse arrecare, salvo la normale usura dei beni stessi e quelli dovuti a forza maggiore.

Il Concessionario ha facoltà di utilizzare la struttura per servizi aggiuntivi /integrativi, ivi compresi quelli indicati nell'offerta tecnica, in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e per tutti i mesi dell'anno, compatibilmente con lo svolgimento delle attività principali di cui al presente capitolato e nel rispetto delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste dalla vigente normativa da acquisire a propria cura e spese.

Per la disponibilità dell'immobile individuato, sito in Vico I Rinascita, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di San Nicolò D'Arcidano un canone annuo di concessione determinato in € 1.500,00 oltre oneri fiscali se dovuti.

La corresponsione del canone può avvenire in un'unica rata entro tre mesi dall'avvio del servizio (il primo anno) per gli anni successivi entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno contrattuale.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento all'indice ISTAT in base alla normativa vigente.

Inoltre il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di San Nicolò D'Arcidano l'importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze (nessuna esclusa) che il Comune di San Nicolò D'Arcidano sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido comunale.

Tale rimborso economico dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro tre mesi dall'avvio del servizio (il primo anno) per gli anni successivi entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno contrattuale.

ART. 28 - PERSONALE E PRESTAZIONI

Il servizio asilo nido dovrà essere svolto da un numero adeguato di personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale. L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del

bambino. La Regione promuove l'integrazione dei minori con disabilità anche attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie interessate.

I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

Il fabbisogno di operatori addetti ai servizi generali non può essere inferiore a due operatori ogni venti bambini.

Per l'attuazione della presente Concessione il soggetto gestore dovrà garantire l'utilizzo di un organico secondo l'articolazione sopradescritta.

Le figure professionali da impiegarsi per la complessiva gestione del servizio sono le seguenti:

- **EDUCATORE PROFESSIONALE (prestazioni e requisiti di ammissione):**
Nell'ambito del Servizio di Asilo Nido, si richiede per l'esercizio del ruolo di educatore professionale, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli ed esperienza lavorativa:
 - a. ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2005, art. 13, comma 11, in attesa che si attivi il piano di riqualificazione professionale, vengono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, oltre ai possessori della Laurea in Scienze dell'Educazione ad indirizzo Educatore Professionale o di idonee qualifiche riconosciute ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 55/68 del 29/12/2000, anche coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 1990, ossia educatori di ruolo e non di ruolo in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario;
 - b. qualifica post diploma di Educatore professionale, riconosciuto dallo stato o dalla Regione;
 - c. laurea triennale in scienze delle professioni educative di base ad indirizzo educatore professionale;
 - d. laurea triennale in scienze delle professioni educative più biennio di laurea specialistica;
 - e. laurea quadriennale in Scienze dell'educazione o in Pedagogia;

Gli educatori professionali adibiti al Servizio Asilo Nido devono possedere un'esperienza professionale di almeno 2 anni, (oltre il requisito richiesto per il riconoscimento del titolo di cui al presente articolo) anche non continuativi, in qualità di educatore nei servizi socio-educativi per minori e giovani.

L'educatore potrà svolgere le funzioni di coordinatore con funzioni di programmazione, organizzazione, coordinamento e verifica del Servizio Asilo Nido, facendo riferimento all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Nicolò D'Arcidano.

- **COORDINATORE (prestazioni e requisiti di ammissione):**
Il Coordinatore dovrà possedere i requisiti richiesti per la figura di Educatore Professionale. Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.
Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo.
Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di ufficio.

Il coordinatore sarà il referente nei confronti del Comune di San Nicolò D'Arcidano, direttamente con l'Ufficio Servizi Sociali, per i singoli casi, svolgerà la sua attività di coordinamento anche mediante incontri periodici, promossi sia dal Comune che dal concessionario del servizio, ai quali potranno essere chiamati a partecipare, oltre al coordinatore anche, uno o più educatori interessati al caso. Il coordinatore partecipa agli incontri convocati dall'Ufficio Servizi Sociali per la programmazione e calendarizzazione delle attività, esprimendo eventuali proposte raccolte dai singoli educatori nel loro rapporto con gli utenti.

Viene richiesto al coordinatore di svolgere le funzioni di:

- coordinamento delle figure professionali previste nel Servizio Asilo Nido;
- raccordo con il Servizio Sociale Comunale sia per la casistica sociale inserita nelle attività, sia per gli aspetti gestionali;

Il referente dovrà:

- comunicare al Servizio Sociale gli Operatori di riferimento per le varie attività relative alle diverse aree di utenza.
- elaborare, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio, essa avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti.
- a conclusione del periodo di concessione, predisporre e consegnare una relazione sull'andamento delle singole attività che comprenda spunti operativi per la pianificazioni di ulteriori interventi o la modifica parziale di quanto posto in essere con proposte anche in parte costruite con l'utenza dei servizi.

La relazione conclusiva dovrà, quindi, contenere:

- l'analisi dei servizi con problematiche rilevate;
- l'eventuale osservazione di particolari criticità riscontrate su singoli utenti;
- le proposte operative anche concertate con l'utenza.

- **AUSILIARI (Assistenti generici) (prestazioni e requisiti di ammissione):**
Provvedono alla pulizia ed igiene degli ambienti, servizi di lavanderia, commissioni varie. Gli operatori ausiliari devono essere in possesso di almeno 1 anno di esperienza, anche non continuativa maturato, in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto.

- **REFERENTE AMMINISTRATIVO**

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora tale figura non coincida con il/la coordinatore/trice, deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver maturato un'esperienza di almeno due anni in un ruolo e in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- acquisizione e conservazione delle domande di iscrizione e relativa documentazione allegata.
- registrazione, mediante l'utilizzo di apposito supporto cartaceo e/o informatico le domande pervenute, in ordine cronologico di arrivo.
- rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze (degli utenti e degli operatori)

- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento delle rette di frequenza a carico delle famiglie.
- trasmissione della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico dell'utente
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno presentare apposita dichiarazione, da cui risulti la disponibilità delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio ed il possesso da parte delle stesse dei requisiti minimi di accesso previsti dal presente articolo.

Il concorrente è tenuto a produrre, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, all'interno del plico principale a corredo della documentazione di gara, l'elenco del personale, redatto in forma anonima, del quale intende avvalersi per lo svolgimento del servizio, indicando per ciascuno di essi:

- il possesso del titolo di studio e/o qualifica professionale posseduta;
- iscrizione all'albo professionale ove richiesto;
- l'esperienza lavorativa maturata con indicazione per ciascuno della tipologia di datore di lavoro,
- tipologia di servizio svolto, durata dell'incarico;
- il servizio al quale verranno destinati;

Il Concessionario sarà tenuto ad impiegare, per l'effettuazione del servizio, personale del quale dovrà dimostrare il possesso della medesima professionalità proposta in sede di gara (titolo di studio e esperienza lavorativa).

A tal fine il Concessionario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco nominativo completo del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, (ivi compreso il coordinatore del servizio stesso ed il referente amministrativo) per il quale dovrà essere dimostrata attraverso il curriculum professionale, il possesso della medesima professionalità (titolo di studio tra quelli previsti al presente articolo e esperienza lavorativa) di quella proposta in sede di gara.

Nel caso in cui per necessità di servizio il concessionario (senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante) volesse impiegare un numero di operatori maggiore di quello minimo previsto nel presente capitolato, questi ultimi dovranno essere tassativamente in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente capitolato. Nei casi di necessità il concessionario potrà operare sostituzioni degli operatori impiegati, rimanendo fermo l'obbligo della preventiva motivata comunicazione al Servizio Sociale del Comune di riferimento, sempre che dette sostituzioni avvengano con operatori di pari professionalità ed esperienza opportunamente documentata.

Il personale del concessionario operante nel servizio a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ente pubblico e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile del concessionario designato.

ART. 29 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il Concessionario predispone la programmazione annuale e la trasmette al Servizio Sociale del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al Concessionario eventuali modifiche.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi ai primi di settembre. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, la prima nel mese di febbraio, la seconda nel mese di giugno.

ART. 30 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 31 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sulla base del progetto presentato in sede di offerta, si impegna a svolgere le prestazioni del presente Capitolato, mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

A tal fine il concessionario dovrà presentare, entro i termini assegnati dalla stazione appaltante e comunque prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, (ivi compreso il coordinatore del servizio stesso e l'indicazione circa il referente amministrativo). Il concessionario provvederà, inoltre, a depositare anche il curriculum professionale di ciascuno degli operatori impiegati nel servizio onde dimostrare il possesso da parte degli stessi della professionalità (titolo di studio e esperienza lavorativa) richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso in cui per necessità di servizio il concessionario (con i medesimi importi con i quali si è aggiudicato l'appalto) volesse impiegare un numero di operatori maggiore di quello minimo previsto nel presente capitolato, questi ultimi dovranno essere tassativamente in possesso dei requisiti di ammissione.

Qualora il concessionario debba procedere alla sostituzione di uno o più operatori impegnati nello svolgimento del servizio, sia temporaneamente o in via definitiva, dovrà darne comunicazione alla Stazione appaltante con un preavviso di 5 giorni, impegnandosi a reintegrare il personale necessario al Servizio con altri soci e/o personale dipendente regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti nel presente capitolato.

Il concessionario è tenuto a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche.

Il concessionario è tenuto al rispetto, nei confronti del proprio personale dei vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assicurativo. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto affidatario con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di San Nicolò D'Arcidano.

ART. 32 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume il servizio di asilo nido in concessione, e contestualmente acquisisce in uso la struttura immobiliare, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi. Il concessionario sarà in obbligo di adottare, durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali e attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Il concessionario è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di San Nicolò D'Arcidano resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, addebitando gli importi e/o incamerando la cauzione per l'importo corrispondente.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura. Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio del servizio.

- b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale.

Il concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Conseguentemente il concessionario curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell'Istituzione comunale.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 34 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà concordata con l'Amministrazione.

In caso contrario il concessionario, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto, previo incameramento della cauzione provvisoria, con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico dell'Aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti e prima della stipula del contratto.

Ai sensi della L.R. 5 del 07.08.2007 art. 52 il Comune subordina la stipula del contratto ed il pagamento, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all'esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa.

Il concessionario dovrà attenersi agli adempimenti ed obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare alla produzione della dichiarazione con la quale si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente commessa, indicando il numero di conto corrente aziendale dedicato dove verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati mediante bonifico bancario o postale o altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 35 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il concessionario è obbligato a costituire, all'atto della stipulazione del contratto annuale, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di affidamento. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta della stazione appaltante e, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile (art. 103 del D.lgs 56/2016). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

ART. 36 - VERIFICHE E CONTROLLI

E' riconosciuta al Comune di San Nicolò D'Arcidano ampia facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, anche in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.

L'amministrazione comunale ha facoltà, in ogni momento, anche senza preavviso, di controllare e verificare il buon andamento del Servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato, ivi compresa la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative e del trattamento retributivo, oltre che il rispetto degli elementi offerti dal concessionario, ai fini della valutazione qualitativa dell'offerta.

Il concessionario dovrà fornire, a richiesta dell'Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti a proprio carico.

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche da cui risulti che il concessionario non è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il Comune di San Nicolò D'Arcidano potrà procedere alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

ART. 37 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

In caso di sciopero del personale del Concessionario, dovrà essere data comunicazione al servizio comunale competente, con preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi, comunque, a concordare con la Stazione appaltante, in via straordinaria, adeguate soluzioni organizzative.

Il Concessionario non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto assoluto di cedere il contratto a terzi ed è vietato al concessionario subappaltare totalmente o parzialmente il servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante. Non è ammesso il subappalto.

ART. 39 - PENALITA'

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Qualora, a seguito delle verifiche e accertamenti effettuati dal Comune di San Nicolò D'Arcidano, poste in essere ai sensi del presente capitolato, vengano accertate le inadempienze di seguito descritte, imputabili al concessionario, la Stazione appaltante, dopo aver notificato in precedenza gli addebiti stessi il concessionario applicherà le seguenti penali, che si intendono computate in base all'ammontare netto contrattuale, da applicarsi nella misura di seguito indicata moltiplicate per giornata di interesse:

- c) € 500,00 per ogni turno di lavoro in cui venga impiegato nello svolgimento del servizio, personale non in possesso dei requisiti previsti dal capitolato, senza previa richiesta ed autorizzazione scritta;
- a) € 450,00 per mancato svolgimento del servizio, senza previa comunicazione scritta;
- b) € 400,00 per reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi;
- c) € 400,00 per la mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta, per ogni giorno di mancato servizio;

- d) € 350,00 per l'inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto, per ogni singola violazione accertata;
- e) € 300,00 per disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario;
- f) € 200,00 per la mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio (€ 200,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione)
- g) € 150,00 riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato: (€ 150,00 per ogni unità di personale mancante o non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione)
- h) € 150,00 per ogni comportamento non professionale accertato del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, Es. violazione dell'obbligo di riservatezza, aver arrecato disagio o pregiudizio agli utenti in carico, mancanza di rispetto e correttezza verso l'utente
- i) € 100,00 per la mancata consegna nei tempi previsti della documentazione;

Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo fax, delle inadempienze poste a carico del concessionario. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, il concessionario ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni.

Il Comune nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione al concessionario. La stazione appaltante in caso di inadempienza ad una o più clausole contrattuali, provvederà, inoltre, a diffidare il concessionario, per iscritto mediante comunicazione inviata via fax, ad ottemperare, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, agli obblighi previsti dalla vigente normativa, dal capitolato e dall'offerta tecnica.

Resta in ogni caso salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio. In tal caso gli eventuali maggiori oneri sostenuti verranno addebitati al concessionario.

ART. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 108 del D. LGS 50/2016 e dal presente capitolato e nei seguenti casi:

- gravi inadempienze normative;
- inosservanza del capitolato e dei suoi allegati;
- non conformità del servizio alla proposta operativa presentata in sede di gara;
- a seguito di diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora il concessionario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.
- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;

- irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni subiti e, se ciò non bastasse, di agire in giudizio per un risarcimento.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Al concessionario verranno addebitate le penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all'incameramento della cauzione prestata all'atto della firma del contratto. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'amministrazione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. LGS 50/2016, potrà interpellare, progressivamente, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario concessionario.

ART. 41 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Oristano.

ART. 42 - AVVERTENZE

Lo sconto percentuale praticato al momento dell'offerta dovrà rimanere invariato, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 43 - PRIVACY

Tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati personali conferiti con la domanda saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione al concorso non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della presente procedura e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei è il Comune di San Nicolò d'Arcidano.

Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it; soluzione@legalmail.it Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it

Consenso del concorrente: Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile. Gli oneri fiscali derivanti dall'appalto e le spese di registrazione sono a carico del concessionario .

La Responsabile del Servizio
Sig.ra Sofia Murgia